

Circolare del 27 aprile 2016

Oggetto: **Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 30/E del 26/4/2016: "Ridenominazione dei codici tributo 1811 e 1813 per il versamento, tramite mod. F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".**

Con la Risoluzione in oggetto, l'Agenzia ha ridenominato i codici tributo per consentire il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, nonché per l'affrancamento del saldo di rivalutazione.

Come noto, l'art. 1, commi da 889 a 897, della legge di stabilità 2016, ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, con l'esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

In particolare, la normativa prevede che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati siano versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con la possibilità di poter compensare gli importi da versare.

Ciò premesso, al fine di consentirne il versamento delle predette imposte sostitutive, con la Risoluzione in esame, sono stati ridenominati i codici tributo 1811 e 1813 nel modo seguente:

- "1811", denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 892, legge n. 208/2015";
- "1813", denominato "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, c. 891, legge n. 208/2015".

Nel documento in questione, si precisa, inoltre, che, in sede di compilazione del modello F24, il codice deve essere indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'indicazione dell'anno di imposta per cui si effettua il versamento.

Per i predetti codici tributo, a decorrere dal 9 maggio 2016, non è più richiesta la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif." del citato modello di pagamento.